

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA PROROGA DELLE CONCESSIONI NEL DDL FINANZIARIA 2005

Il disegno di legge finanziaria per il 2005, in questo momento all'esame del Senato, reca disposizioni di particolare interesse anche per la finanza locale, fra le quali si segnala la proroga al 31 dicembre 2005 della scadenza delle concessioni nazionali del servizio di riscossione dei tributi di cui al D.Lgs. n.112/1999. Peraltro, fra gli emendamenti proposti al predetto ddl A.S. 3223, attualmente in discussione alla Commissione finanze del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono il differimento del predetto termine al 31 dicembre 2006, anche in relazione ad una più ponderata definizione della prevista riforma dell'attuale sistema di riscossione.

Con la fissazione della nuova scadenza delle concessioni governative vengono naturalmente a traslare temporalmente i termini di tutti i rapporti alla stessa correlati, e quindi anche quelli che legano il Concessionario al Comune. In questo contesto sono dunque ricompresi i servizi che il Concessionario presta in favore del Comune per effetto di norme di legge, ove l'ente non abbia diversamente disposto in via regolamentare (come, ad esempio, la riscossione ICI ex D.Lgs. n.504/1992, e Tarsu ex D.Lgs. n.507/1993), nonché le attività agli stessi connessi o correlati ed effettuate in base ad accordi convenzionali stipulati

fra i medesimi soggetti. La continuazione di questi ultimi rapporti consegue, di fatto in via consequenziale, alla proroga del rapporto principale – cioè la concessione nazionale – che lega Comune e Concessionario (proroga stabilita per legge), non necessitando, quindi, di ulteriori interventi dei medesimi soggetti.

ALIQUOTE E TARIFFE – POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI

Recente giurisprudenza si è espressa su questioni di un certo interesse inerenti la determinazione ed approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, fornendo alcune interpretazioni pienamente condivisibili che, si presume, contribuiranno a fugare definitivamente eventuali dubbi insorti. Le questioni trattate attengono due distinti tributi, dovendo peraltro ritenere estensibili le conclusioni giurisprudenziali a tutte le entrate locali.

I.C.I.

Il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della misura dell'ICI all'interno dell'ambito stabilito dalla legge a meno che la medesima normativa non vincoli le delibere tariffarie a determinati parametri. Tale statuizione emerge dalla Corte di Cassazione (sez. trib., 8 ottobre 2004 n.20042), ad ulteriore conferma di un indirizzo giurisprudenziale (vedasi C.d.S., sez. V, 10 luglio 2003, n. 4117) che, ormai, può considerarsi prevalente. la quantificazione della misura d'imposta in base a determinati vincoli o parametri accade specie in riferimento alle imposizioni tributarie così dette "mirate"- che cioè tendono al finanziamento di uno specifico servizio - ed a far ricadere i relativi oneri sugli utenti del servizio stesso, mentre non si verifica in relazione all'Ici che mira al finanziamento delle spese generali dei comuni.

Tarsu

In base all'art.42 del D.Lgs. n.267/2000, il Consiglio comunale è competente all'adozione degli atti fondamentali che caratterizzano l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, tra i quali sono compresi gli atti a contenuto programmatico e regolamentare, mentre alla Giunta comunale, in forza del

successivo art. 48, spetta invece l'adozione di tutti gli atti che costituiscono espressione della funzione di governo e che non competano ad altri organi.

In particolare, l'art. 42, comma 2, lett. f), dello stesso Tuel, stabilisce che la competenza del Consiglio riguarda "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi", con una formulazione che ricalca quanto già previsto dall'art. 32 comma 1, lett. g), della legge n. 142/1990, con l'aggiunta dell'inciso "con esclusione della determinazione delle relative aliquote". Va peraltro precisato che secondo un diverso orientamento giurisprudenziale l'aggiornamento della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fosse comunque sottoposta alla competenza del Consiglio comunale e non della Giunta, trattandosi dell'esercizio del potere impositivo riconosciuto all'ente locale (Tar Liguria, sez. I, 3 settembre 2002, n. 908).

Il Tar Toscana si è, invece, recentemente (sez. I, 20 ottobre 2004 n.5003) dovuto esprimere in merito ad un ricorso che voleva attribuito ai dirigenti (in luogo della Giunta) il potere di fissare le predette tariffe, in quanto agli stessi spettano tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

La decisione del tribunale amministrativo è stata – e non poteva che essere – quella di respingere il ricorso, tenuto conto che tra le funzioni dirigenziali non può certo annoverarsi quella di stabilire la concreta delimitazione tariffaria dei servizi offerti dal Comune e delle aliquote d'imposta: la concreta quantificazione degli importi tariffari spetta, infatti, alla Giunta comunale (cfr. C.d.S., sez. V, 13 marzo 2002, n. 1491; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 luglio 1996, n. 601). Il tribunale ha infatti ricordato che se tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale (vedi sopra) è certamente da annoverare "la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi" - e cioè l'individuazione dei correlati criteri economici generali - è la

Giunta che deve provvedere alla determinazione e graduazione delle tariffe sulla base proprio di quei criteri di carattere generale stabiliti dall'organo consiliare.

EFFICACIA NUOVE RENDITE CATASTALI - DECORRENZA

La questione inerente l'efficacia ai fini ICI delle rendite catastali attribuite e/o rettificate d'ufficio è stata oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali, come di seguito evidenziato.

La commissione tributaria regionale del Lazio (Roma, sez. IV, 22 aprile – 18 maggio 2004), ha rigettato il ricorso presentato da un Comune avverso la decisione della commissione provinciale che aveva considerati illegittimi gli avvisi di accertamento ICI 1993 -1997 emessi in base alla rendita catastale rettificata dall'Ute e notificata al contribuente il 4 febbraio 1998 (e non impugnata da quest'ultimo): in buona sostanza l'ente sosteneva che la rettifica esplicasse gli effetti non solo per i periodi d'imposta successivi, ma anche per quelli precedenti, vista, appunto, la natura rettificatoria (e non attributiva di nuova rendita) dell'atto catastale.

La commissione regionale ha respinto l'appello in quanto l'atto catastale ha efficacia solo dal momento in cui è formalmente comunicato al contribuente, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non per il passato.

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (27 ottobre 2004 n. 20854), in merito ad una questione che costituisce, per alcuni aspetti, una specificazione di quella ora descritta.

La Corte ha ritenuto, infatti, che le variazioni delle risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato o della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, od a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente, non si sottraggono alla regola di carattere generale (funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi

tassabili nei singoli periodi d'imposta), della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le medesime modifiche sono state annodate negli atti catastali (c.d. "messa in atti"), ricavabile dall'art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 504/1992.

Con i migliori saluti.

Novembre 2004